



MODIFICHE ALLO STATUTO DEL COMUNE DI UDINE

Articoli nuovi, modificati e abrogati

TESTO VIGENTE (colonna A)	TESTO MODIFICATO (colonna B)
--	---

Approvato con deliberazione consiliare n. 89 del 29 novembre 2021

PREAMBOLO

La città di Udine, (Udin in lingua friulana, Weiden in lingua tedesca e Videm in lingua slovena) nel tempo Utinum e Udene, è geograficamente collocata a 46°03'51" Nord di latitudine, a 13°14'08" Est di longitudine rispetto al meridiano di Greenwich e a 112,9 metri s.l.m. (rif. basamento palazzo comunale). Il suo territorio si estende su una superficie di 56,81 kmq e comprende diverse località e quartieri tra cui: Ancona, Aurora, le Baldasserie, Beivars, Chiavris, Cormor, Cussignacco, Gervasutta, Godia, Laipacco, Molin Nuovo, Paderno, Paparotti, Rizzi, San Bernardo, San Domenico, San Gottardo, San Paolo, San Rocco, Sant'Osvaldo, Sant'Ulderico e Villaggio del Sole.

Già castrum romano, il toponimo Utinum compare per la prima volta nel diploma con il quale nel 983 l'imperatore Ottone II attribuì al patriarca di Aquileia Rodoaldo diritti e privilegi su cinque castelli. Nel 1223 il patriarca Bertoldo di Andechs concesse alla città il diritto di tenere un mercato e nel 1269 Gregorio di Montelongo realizzò la nuova cinta muraria che inglobava i borghi sorti attorno ai due mercati, Mercato Vecchio e Mercato Nuovo. Ma bisognerà attendere il secolo XIV con il governo di Bertrando di Saint Geniès (1334 - 1350) perché Udine, per il suo rapido sviluppo urbano prodotto dalla crescita della borghesia artigiana e commerciale e dalla presenza delle maggiori banche toscane, diventi nel 1344 sede effettiva del Patriarcato e di conseguenza capitale dello Stato Patriarcale.

Durante il dominio della Serenissima (1420 - 1797) fu importante città della Repubblica di Venezia. Seguì il passaggio al Regno Lombardo – Veneto e, nel 1866, l'annessione al Regno d'Italia.

Riconosciuta Comune (decreto reale 22 dicembre 1807), per estensione dell'Ordinamento comunale del primo Regno d'Italia, tenne la sua prima

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>convocazione consiliare il 22 marzo 1808.</p> <p>Decorata il 28 marzo 1920 con Croce al Merito di Guerra (1915 - 1918) <i>motu proprio</i> di S.M. Vittorio Emanuele III, fu inoltre insignita il 19 settembre 1949 della Medaglia d'Oro al Valor Militare per il Friuli e, per esso, alla città “per i sacrifici delle sue popolazioni e per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda Guerra Mondiale”.</p> <p>Nel 1971 fu insignita del “Premio Europa” dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa per il suo impegno nella diffusione dell’ideale europeista.</p>

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
-----------------------------------	-----------------------------------

CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI	CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI
---------------------------------	---------------------------------

ART. 1 DENOMINAZIONE E RAPPRESENTANZA	ART. 1 DENOMINAZIONE E RAPPRESENTANZA
<p>1. Il comune di Udine, in lingua friulana Udin, capitale del Friuli storico, medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza in Friuli e croce di guerra, città d'Europa, è ente di governo locale, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.</p> <p>2. Il comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed informa la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.</p> <p>3. Il comune ricerca e favorisce rapporti di collaborazione anche con gli altri enti locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori.</p> <p>4. Il comune di Udine riconosce come ricorrenza significativa per la comunità friulana la data del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del Patriarcato di</p>	<p>1. Il Comune di Udine, in lingua friulana Udin, capitale del Friuli storico, medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza in Friuli e croce di guerra, città d'Europa, è ente di governo locale, dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.</p> <p>2. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ispirandosi al principio di autonomia ed ai valori di democrazia, solidarietà e civile convivenza ed uniforma la propria azione a criteri di imparzialità, trasparenza, efficienza e pubblicità.</p> <p>3. Il Comune ricerca, e favorisce e promuove rapporti di collaborazione con gli altri enti locali e con le realtà istituzionali che si ispirano ai medesimi valori principi.</p> <p>4. Il Comune di Udine riconosce come ricorrenza significativa per la comunità friulana la data del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del Patriarcato di</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Aquileia.	Aquileia e quella del 6 giugno, commemorativa del patriarca Bertrando di Saint Geniès, riconosciuto patrono civile municipale, in memoria del quale il Presidente del Consiglio comunale convoca ogni anno una seduta del Consiglio.

<p style="text-align: center;">ART. 4 PARI DIGNITA'</p> <p>1. Il comune garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità, senza distinzione alcuna.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 4 PARI DIGNITA'</p> <p>1. Il Comune, ispirandosi ai principi di uguaglianza e non discriminazione, garantisce a chi risiede od opera sul territorio comunale pari dignità, senza distinzione alcuna.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">ART. 5 PROMOZIONE E PROGRESSO</p> <p>1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale locale.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 5 PROMOZIONE E PROGRESSO</p> <p>1. La promozione, il progresso e lo sviluppo della comunità sono perseguiti salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, identitario, linguistico ed ambientale locale.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">ART. 6 VOCAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>1. Il comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei comuni d'Europa e della Carta europea delle autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.</p> <p>2. Il comune partecipa alla formazione di una cultura europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.</p> <p>3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico – istituzionale della Comunità europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.</p> <p>4. Il comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio,</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6 VOCAZIONE INTERNAZIONALE</p> <p>1. Il Comune persegue le finalità ed i principi della Carta europea delle libertà locali, approvata a Versailles nel 1953 dal Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa e della Carta europea delle Autonomie locali, adottata dal Consiglio d'Europa nel 1985.</p> <p>2. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura federale europeista che contribuisca, anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.</p> <p>3. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale dell'Unione europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri enti territoriali e istituzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.</p> <p>4. Il Comune, inoltre, promuove e favorisce iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio,</p>
--	---

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>anche con istituzioni ed enti locali di paesi extra – comunitari, nei modi stabiliti dal regolamento.</p>	<p>anche con istituzioni ed Enti locali di paesi extracomunitari, nei modi stabiliti dal regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 7 PACE E DIRITTI UMANI</p> <p>1. Il comune, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani e della nonviolenza.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 7 PACE E DIRITTI UMANI</p> <p>1. Il Comune, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani e della nonviolenza, riconoscendo il valore delle persone di diversa lingua, nazionalità, cultura e religione che vivono ed operano nel territorio.</p>

TITOLO II OBIETTIVI	TITOLO II OBIETTIVI
------------------------	------------------------

<p style="text-align: center;">CAPO I PROMOZIONE UMANA, CULTURALE E SOCIALE</p>	<p style="text-align: center;">CAPO I PROMOZIONE UMANA, CULTURALE E SOCIALE</p>
---	---

	<p style="text-align: center;">ART. 8 CITTADINANZA ONORARIA E SIGILLO CIVICO</p> <p>1. Il Consiglio comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane e straniere, non residenti in Udine, con propria mozione motivata presentata da almeno un quarto dei consiglieri, o dal Sindaco o dalla Giunta e approvata da almeno tre quarti dei suoi componenti.</p> <p>2. Le cittadinanze onorarie con le relative motivazioni conferite dal Consiglio comunale, devono essere trascritte in un apposito albo costantemente aggiornato.</p> <p>3. Può altresì essere conferito il Sigillo civico nei modi previsti da apposito regolamento.</p>
--	---

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>ART. 9 TUTELA DELLA FAMIGLIA</p> <p>1. Il comune riconosce i diritti della famiglia nella comunità predisponendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale.</p>	<p>ART. 9 TUTELA DELLA FAMIGLIA</p> <p>1. Il Comune riconosce e promuove i diritti della famiglia come società naturale comunque costituita, garantendo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, strumenti idonei ad agevolarne la tutela giuridica e sociale.</p> <p>2. Il Comune, nel rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali, riconosce e tutela i diritti fondamentali dell'infanzia.</p> <p>3. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, valorizzandone l'esperienza e le conoscenze e tutelandone diritti e interessi, affinché permangano risorsa insostituibile della comunità.</p>
--	--

<p>ART. 8 TUTELA DELLA SALUTE</p> <p>1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità, operando per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria.</p> <p>2. Il comune, in armonia con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, promuove ogni attività utile tendente al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dei servizi sociali, sia a favore dell'insieme della collettività che del singolo.</p>	<p>ART. 10 TUTELA DELLA SALUTE</p> <p>1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute dei singoli cittadini e della comunità, operando per un efficace ed efficiente servizio di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria.</p> <p>2. Il Comune, in armonia con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, promuove ogni attività utile tendente al miglioramento della qualità della vita, allo sviluppo dei servizi sociali, sia a favore dell'insieme della collettività che del singolo, favorendo l'adozione di stili di vita salutari e la rimozione dei fattori inquinanti ambientali, ai fini di una riduzione delle cause di morbilità.</p> <p>3. Il Comune promuove, altresì, campagne di informazione e sensibilizzazione, che favoriscano nei cittadini la consapevolezza della responsabilità individuale nella salvaguardia e mantenimento della salute propria e collettiva.</p>
--	--

<p>ART. 10 TUTELA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEGLI EMARGINATI</p>	<p>ART. 11 TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ</p>
---	--

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>1. Il comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, da perseguire anche attraverso l'adozione di specifiche carte dei diritti che garantiscano le pari opportunità.</p>	<p>1. Il Comune assume la tutela dei diritti delle persone con disabilità come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa e promuove politiche di inclusione e accessibilità.</p> <p>2. A tal fine, il Comune sviluppa un'adeguata rete di servizi, anche in collaborazione con enti, istituzioni, soggetti privati ed associazioni di volontariato.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">ART. 14 TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE</p> <p>1. Il comune provvede alla tutela, alla valorizzazione, al ripristino ed alla manutenzione dell'integrità fisica del suo territorio, del paesaggio storico, del patrimonio florofaunistico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità e ricerca e promuove, a tal fine, ogni idonea collaborazione con altri enti.</p> <p>2. Il comune assicura altresì la valorizzazione, la tutela e la fruizione del suo patrimonio culturale, favorendo la crescita dell'università, dei centri di ricerca, nonché di altri organismi di cultura a base istituzionale o associativa.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 13 TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E PROMOZIONE DELLA RICERCA</p> <p>1. Il Comune assicura la valorizzazione, la tutela e la fruizione del suo patrimonio culturale, favorendo la crescita dell'Università, dei centri di ricerca, nonché di altri organismi di cultura a base istituzionale o associativa.</p> <p>2. Il Comune favorisce le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione.</p> <p>3. Il Comune riconosce la ricerca universitaria quale fattore essenziale di sviluppo economico, sociale e civile, opera per una stretta collaborazione tra la collettività e la comunità scientifica e concorre a favorire la residenzialità e l'integrazione degli studenti e dei docenti.</p> <p>4. Il Comune persegue l'obiettivo dell'insediamento e dello sviluppo di società e istituti di ricerca e di alta tecnologia, favorendo così la ricerca stessa nell'ambito scientifico, letterario, sociale ed artistico.</p>
--	--

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">ART. 16 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA</p> <p>1. Il comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.</p> <p>2. Il comune usa i toponimi in lingua friulana, accanto a quelli ufficiali in lingua italiana, in tutte le situazioni. Il regolamento disciplina le modalità.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 14 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA</p> <p>1. Il Comune promuove la cultura del plurilinguismo e assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale della propria identità storica e base dell'autonomia speciale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione nel rispetto delle norme statali e regionali.</p> <p>2. Il Comune usa i toponimi in lingua friulana, accanto a quelli ufficiali in lingua italiana, in tutte le situazioni. Il regolamento disciplina le modalità.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 12 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO</p> <p>1. Il comune riconosce il contributo del volontariato e dell'associazionismo alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli, o per affrontare, anche nel campo della protezione civile, particolari emergenze, coordinando la gestione ed i programmi dei propri servizi sociali con l'attività del volontariato e delle associazioni aventi tali finalità.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 15 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO E DELL'ASSOCIAZIONISMO</p> <p>1. Il Comune favorisce le aggregazioni sociali e sostiene l'associazionismo culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale, nelle sue forme organizzative libere, autonome e democratiche.</p> <p>2. Il Comune riconosce il contributo del volontariato e dell'associazionismo alla risoluzione dei problemi delle parti socialmente più deboli, o per affrontare, anche nel campo della protezione civile, particolari emergenze, coordinando la gestione ed i programmi dei propri servizi sociali con l'attività del volontariato e delle associazioni aventi tali finalità.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p style="text-align: center;">ART. 15 PROMOZIONE DELLO SPORT, DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO</p> <p>1. Il comune, anche con il sostegno all'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.</p> <p>2. Il comune può promuovere e favorire attività turistiche, operando direttamente, o con altre istituzioni od enti pubblici e privati.</p> <p>3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da appositi regolamenti.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 16 PROMOZIONE DELLO SPORT, DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO</p> <p>1. Il Comune, anche con il sostegno all'associazionismo, contribuisce alla diffusione delle attività sportive, motorie e del tempo libero a favore dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani ed a coloro che incontrano difficoltà per motivi fisici o psichici.</p> <p>2. Il Comune promuove e favorisce attività turistiche, operando direttamente, o con altre istituzioni od enti pubblici e privati.</p> <p>3. L'utilizzo delle strutture, dei servizi, degli impianti e degli spazi nonché il sostegno economico alle attività sopra indicate, sono disciplinati da appositi regolamenti.</p>
	<p style="text-align: center;">ART. 17 PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA DIGITALE</p> <p>1. Il Comune riconosce gli strumenti informatici e digitali quali mezzi di diffusione dell'informazione e della cultura, nonché strumenti di trasparenza, partecipazione, inclusione sociale e semplificazione dell'accesso ai servizi nei confronti di cittadini, associazioni e imprese.</p>

	<p>CAPO II TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI</p>
--	---

	<p style="text-align: center;">ART. 18 TUTELA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE IDRICHE</p> <p>1. Il Comune assume la tutela, la valorizzazione e il ripristino delle risorse naturali e ambientali del territorio come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, al fine di garantire la qualità e la sicurezza dell'ambiente e promuovendo la sostenibilità ambientale dello sviluppo economico e sociale.</p>
--	---

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	<p>2. Il Comune riconosce l'acqua come patrimonio dell'umanità, bene comune e diritto inalienabile di ogni essere vivente.</p> <p>3. Il Comune vigila sulla gestione del servizio idrico integrato, il quale costituisce bene di interesse generale per la comunità.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 13 TUTELA DEGLI ANIMALI</p> <p>1. Il comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali, condanna e persegue le azioni riprovevoli contro di essi attuando le iniziative ritenute più utili alla diffusione di un costume sociale e civile in armonia con tali principi di salvaguardia e di difesa.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 19 TUTELA DEGLI ANIMALI</p> <p>1. Il Comune promuove idonee iniziative per diffondere tra i cittadini il rispetto degli animali, condanna e persegue le azioni riprovevoli contro di essi attuando le iniziative ritenute più utili alla diffusione di un costume sociale e civile in armonia con tali principi di salvaguardia e di difesa.</p> <p>2. Il Comune disciplina la tutela degli animali in apposito regolamento, vigilando sulla sua attuazione.</p>
<p>CAPO II SVILUPPO ECONOMICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</p>	<p>CAPO III SVILUPPO ECONOMICO E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</p>
<p style="text-align: center;">ART. 17 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO – SOCIALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</p> <p>1. Il comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato, della regione e della provincia.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 20 PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE</p> <p>1. Il Comune persegue le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dell'Unione europea, dello Stato e della Regione.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>2. A tal fine il comune può promuovere consultazioni con le organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.</p> <p>3. Il comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi.</p> <p>4. Il comune ricerca altresì con i comuni finitimi, con quelli dell'area dell'udinese e con la provincia, intese su programmi ed obiettivi ed adotta le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione.</p>	<p>2. A tal fine il Comune può promuovere consultazioni con le organizzazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.</p> <p>3. Il Comune adotta i criteri della pianificazione territoriale per la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, per lo sviluppo equilibrato degli insediamenti produttivi, per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo e di servizi.</p> <p>4. Il Comune ricerca con gli Enti locali della provincia storica e con tutte le istituzioni italiane od estere che ne condividano le finalità, intese su programmi ed obiettivi, adottando le scelte istituzionali o strumentali idonee a garantirne l'attuazione.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 18 SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>1. Il comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa e delle professioni, promuove, in armonia con le vocazioni produttive del territorio, lo sviluppo delle attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione ed all'artigianato.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 21 SVILUPPO ECONOMICO</p> <p>1. Il Comune tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate, riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa e delle professioni, promuove, in armonia con le vocazioni produttive del territorio, lo sviluppo delle attività agricole, industriali, commerciali e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico, alla cooperazione ed all'artigianato.</p> <p>2. Il Comune promuove ed incentiva le iniziative pubbliche e private finalizzate a favorire l'economia della città, l'occupazione piena e la tutela dei diritti dei lavoratori e la valorizzazione delle loro capacità professionali.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 19 SISTEMA INTEGRATO URBANO</p> <p>1. Il comune, nel rispetto del ruolo e delle competenze della regione, della provincia e delle singole autonomie locali, pone in atto ogni iniziativa tesa alla realizzazione di un razionale sistema integrato urbano, secondo le modalità previste dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 22 SISTEMA INTEGRATO URBANO</p> <p>1. Il Comune, nel rispetto del ruolo e delle competenze della Regione, della provincia e delle singole Autonomie locali, pone in atto ogni iniziativa tesa alla realizzazione di un razionale sistema integrato urbano, secondo le modalità previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ORDINAMENTO DEL COMUNE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ORDINAMENTO DEL COMUNE</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

CAPO I ORGANI DEL COMUNE	CAPO I ORGANI DEL COMUNE
-----------------------------	-----------------------------

ART. 20 ARTICOLAZIONE	ART. 23 ARTICOLAZIONE
<p>1. Sono organi del comune:</p> <p>a) il consiglio comunale;</p> <p>b) la giunta comunale;</p> <p>c) il sindaco,</p> <p>i quali hanno le attribuzioni specificate nel presente statuto.</p>	<p>1. Sono organi del Comune:</p> <p>a) il Consiglio comunale;</p> <p>b) la Giunta comunale;</p> <p>c) il Sindaco,</p> <p>i quali hanno le attribuzioni specificate dalla legge e nel presente Statuto.</p>

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE	CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE
----------------------------------	----------------------------------

ART. 21 ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	ART. 24 ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
<p>1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.</p> <p>2. I consiglieri proclamati eletti entrano in carica a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità da parte del consiglio comunale. In caso di surrogazione, al subentrante è riconosciuta la condizione giuridica dal momento della relativa deliberazione adottata dal consiglio.</p> <p>3. Fino alla nomina dei successori, sono prorogati i poteri dei consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale, ivi compresi i poteri connessi con incarichi a rilevanza esterna loro eventualmente attribuiti.</p> <p>4. Il consiglio comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, dura in carica fino alla elezione del nuovo consiglio limitandosi, in tale periodo, a svolgere esclusivamente atti urgenti o di natura improrogabile.</p>	<p>1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.</p> <p>2. I consiglieri eletti entrano in carica all'atto della proclamazione. Nella prima seduta il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede alla verifica della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e compatibilità. In caso di surrogazione, al subentrante è riconosciuta la condizione giuridica dal momento della relativa deliberazione adottata dal Consiglio.</p> <p>3. Fino alla nomina dei successori, sono prorogati i poteri dei consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio comunale, ivi compresi i poteri connessi con incarichi a rilevanza esterna loro eventualmente attribuiti.</p> <p>4. Il consiglio comunale, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, dura in carica fino alla elezione del nuovo consiglio limitandosi, in tale periodo, a svolgere esclusivamente atti urgenti o di natura improrogabile.</p>

TESTO VIGENTE**TESTO MODIFICATO****ART. 22****PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente, eletto dall'assemblea nel suo seno.

2. In caso di sua assenza o impedimento, il consiglio comunale è presieduto dal vice presidente.

3. In caso di assenza o impedimento di entrambi, l'assemblea sarà presieduta dal consigliere anziano.

4. Alla elezione del presidente e del vicepresidente si provvede, con votazioni separate, nella prima seduta susseguente all'elezione del consiglio comunale, convocata dal sindaco e presieduta dal consigliere anziano.

5. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Le funzioni e le prerogative del presidente del consiglio comunale e del vicepresidente sono stabilite dal regolamento per le sedute del consiglio comunale.

7. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al comma 4, la presidenza dell'assemblea compete al consigliere anziano.

8. Il presidente ed il vice presidente sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi. La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione.

ART. 25**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

1. La presidenza del Consiglio comunale è formata dal Presidente, dal vicepresidente vicario e da un vice presidente, assegnato alla minoranza, eletti dall'assemblea tra i propri membri.

2. In caso di assenza o impedimento **del Presidente, il Consiglio comunale è presieduto dal vicepresidente vicario e in assenza o impedimento di questo**, dal vice presidente.

3. In caso di assenza o impedimento **del Presidente e dei vicepresidenti**, l'assemblea è presieduta dal consigliere anziano.

4. Alla elezione del **Presidente e dei vicepresidenti** si provvede, con votazioni separate, nella prima seduta susseguente all'elezione del Consiglio comunale, convocata dal Sindaco e presieduta dal consigliere anziano.

5. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

6. Le funzioni e le prerogative del **Presidente del Consiglio comunale e dei vicepresidenti** sono stabilite dal regolamento per le sedute del Consiglio comunale.

7. Fino a quando non si provvede all'adempimento di cui al comma 4, la presidenza dell'assemblea compete al consigliere anziano.

8. Il **Presidente ed i vicepresidenti** sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi. La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione.

ART. 23**PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI**

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve altresì essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.</p>	<p>ARTICOLO ABROGATO</p>
---	---------------------------------

<p>ART. 25 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>1. Le sedute del consiglio comunale, salvi i casi previsti dal presente statuto e dal regolamento, sono pubbliche.</p> <p>2. Ogni seduta del consiglio è documentata attraverso un processo verbale in cui sono distinte le singole deliberazioni assunte, le comunicazioni effettuate, le interpellanze e interrogazioni riscontrate e le mozioni e gli ordini del giorno votati.</p> <p>3. Il contenuto delle discussioni e delle dichiarazioni di voto può essere documentato attraverso la relativa registrazione su apposito supporto magnetico o digitale, che a tutti gli effetti di legge sostituisce il verbale cartaceo della seduta, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento del consiglio comunale.</p>	<p>ART. 27 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>1. Le sedute del Consiglio comunale, salvi i casi previsti dal presente Statuto e dal regolamento, sono pubbliche.</p> <p>2. Ogni seduta del Consiglio è documentata attraverso un processo verbale in cui sono distinte le singole deliberazioni assunte, le comunicazioni effettuate, le interpellanze e interrogazioni riscontrate e le mozioni e gli ordini del giorno votati.</p> <p>3. Il contenuto delle discussioni e delle dichiarazioni di voto può essere documentato attraverso la relativa registrazione su apposito supporto magnetico o digitale, che a tutti gli effetti di legge sostituisce il verbale cartaceo della seduta, nei casi e con le modalità previsti dal regolamento del Consiglio comunale.</p>
---	---

<p>ART. 26 COMPETENZE</p> <p>1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo.</p> <p>2. Il consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali riguardanti:</p> <p>a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i</p>	<p>ART. 28 COMPETENZE</p> <p>1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune, ne adotta gli atti fondamentali e ne controlla l'attuazione, nel rispetto dei principi di legalità, correttezza ed efficienza, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto.</p> <p>2. Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali riguardanti:</p>
--	--

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>regolamenti, i criteri generali per l'emanazione del regolamento degli uffici e dei servizi;</p> <p>b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;</p> <p>c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;</p> <p>d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;</p> <p>e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;</p> <p>f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;</p> <p>g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;</p> <p>h) l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;</p>	<p>a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per l'emanazione del regolamento degli uffici e dei servizi;</p> <p>b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;</p> <p>c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;</p> <p>d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;</p> <p>e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;</p> <p>f) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;</p> <p>g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;</p> <p>h) l'assunzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione di prestiti obbligazionari;</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;</p> <p>l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;</p> <p>m) gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;</p> <p>n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;</p> <p>o) la nomina del difensore civico</p> <p>p) programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti preventivi e consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni;</p> <p>q) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti preventivi e consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni.</p> <p>3. Le deliberazioni di competenza del consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p>	<p>i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;</p> <p>l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate;</p> <p>m) gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;</p> <p>n) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;</p> <p>o) la nomina del difensore civico</p> <p>p) programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti preventivi e consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni;</p> <p>q) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti preventivi e consuntivi delle aziende speciali e delle istituzioni.</p> <p>3. Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.</p>

TESTO VIGENTE**TESTO MODIFICATO****ART. 28
COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Le commissioni consiliari sono costituite da consiglieri comunali.

2. I componenti delle commissioni consiliari consultive, tanto a carattere permanente che costituite con scopi specifici, sono nominati dal consiglio comunale, con criterio proporzionale, garantendo rappresentatività a ciascun gruppo formalmente costituito.

3. I presidenti e i vice presidenti delle commissioni consiliari sono eletti dal consiglio comunale. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita all'opposizione. Le modalità di elezione dei presidenti e dei vice presidenti e l'individuazione delle commissioni di controllo e garanzia sono stabilite dal regolamento.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

5. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

6. I membri di commissione hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

**ART. 30
COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Le commissioni consiliari sono costituite da consiglieri comunali.

2. I componenti delle commissioni consiliari consultive, tanto a carattere permanente che costituite con scopi specifici, sono nominati dal Consiglio comunale, con criterio proporzionale, garantendo rappresentatività a ciascun gruppo formalmente costituito.

3. I presidenti e i vicepresidenti delle commissioni consiliari sono eletti dal Consiglio comunale. La presidenza delle commissioni di controllo o di garanzia è attribuita ~~all'opposizione~~ **alla minoranza**. Le modalità di elezione dei presidenti e dei vicepresidenti e l'individuazione delle commissioni di controllo e garanzia sono stabilite dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei ~~propri membri~~ componenti assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

5. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinate dal regolamento.

6. I membri di commissione hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">CAPO III LA GIUNTA COMUNALE</p>	<p style="text-align: center;">CAPO III LA GIUNTA COMUNALE</p>
<p style="text-align: center;">ART. 32 COMPOSIZIONE</p> <p>1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da dieci assessori ovvero dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, se inferiore.</p> <p>2. Possono essere assessori i cittadini, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, che non siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.</p> <p>3. Il possesso dei requisiti per la carica di assessore è verificato dal consiglio, con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri, nella prima seduta successiva alla nomina.</p> <p>4. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni con diritto di voto se consiglieri comunali.</p> <p>5. La giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti</p>	<p style="text-align: center;">ART. 34 COMPOSIZIONE</p> <p>1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da dieci assessori ovvero dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, se inferiore.</p> <p>2. Possono essere assessori i cittadini, aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale, che non siano il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.</p> <p>2. Il possesso dei requisiti per la carica di assessore è verificato dal Consiglio, con la medesima procedura seguita per la convalida dei consiglieri, nella prima seduta successiva alla nomina.</p> <p>3. Gli assessori partecipano alle sedute consiliari ed a quelle delle commissioni con diritto di voto se consiglieri comunali.</p> <p>4. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

ART. 33 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA	ART. 35 ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DELLA GIUNTA
<p>1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.</p> <p>2. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.</p> <p>3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.</p> <p>4. Nella seduta d'insediamento il sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.</p>	<p>1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.</p> <p>2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.</p> <p>3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.</p> <p>4. Nella seduta d'insediamento il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.</p>

ART. 34 LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO E LORO VERIFICA	ART. 36 LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO E LORO VERIFICA
<p>1. Entro trenta giorni dall'elezione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.</p> <p>2. Il sindaco, in occasione della discussione del bilancio di previsione, presenta annualmente al consiglio un documento di adeguamento del programma, con l'indicazione delle azioni e dei progetti da realizzarsi in corso d'anno.</p> <p>3. Il consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento del documento di programma mediante proposte emendative.</p> <p>4. Il consiglio procede alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e della giunta. Viene inoltre costituita un'apposita commissione permanente disciplinata dal regolamento, con funzioni di controllo e garanzia.</p>	<p>1. Entro trenta giorni dall'elezione, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.</p> <p>2. Il Consiglio partecipa alla definizione e all'adeguamento del documento di programma mediante proposte emendative.</p> <p>3. Il Sindaco, in occasione della discussione del bilancio di previsione, presenta annualmente al Consiglio un documento di adeguamento del programma, con l'indicazione delle azioni e dei progetti da realizzarsi in corso d'anno.</p> <p>4. Il Consiglio procede alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e della Giunta.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

	<p>5. Per le finalità di cui al precedente comma, viene costituita un'apposita commissione permanente, disciplinata dal regolamento, con funzioni di controllo e garanzia.</p>
--	---

ART. 35 COMPETENZE DELLA GIUNTA	ART. 37 COMPETENZE DELLA GIUNTA
<p>1. Alla giunta spetta il ruolo di governo del comune, sulla base del documento contenente gli indirizzi generali di governo approvato dal consiglio.</p> <p>2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che le sono propri per effetto della legge, agendo sempre con finalità di efficienza, equilibrio finanziario nella conduzione amministrativa, economica e patrimoniale, fatti salvi i poteri riservati al Consiglio comunale.</p> <p>3. L'esercizio delle funzioni delegate dal sindaco agli assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità.</p> <p>4. Fatti salvi i poteri riconosciuti dalla legge al consiglio comunale ed al sindaco, spettano alla giunta:</p> <p>a) l'approvazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del consiglio;</p> <p>b) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;</p> <p>c) l'attuazione degli atti amministrativi e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio;</p> <p>d) l'attività decisionale non attribuita ad altri organi comunali;</p> <p>e) le attività relative alla gestione e al corretto funzionamento dei servizi comunali, non altrimenti disciplinate dalla legge;</p>	<p>1. Alla Giunta spetta il ruolo di governo del Comune, sulla base del documento contenente gli indirizzi generali di governo approvato dal Consiglio.</p> <p>2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che le sono propri per effetto della legge, agendo sempre con finalità di efficienza, equilibrio finanziario nella conduzione amministrativa, economica e patrimoniale, fatti salvi i poteri riservati al Consiglio comunale.</p> <p>3. L'esercizio delle funzioni delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto del principio della collegialità.</p> <p>4. Fatti salvi i poteri riconosciuti dalla legge al Consiglio comunale ed al Sindaco, spettano alla Giunta:</p> <p>a) l'approvazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio;</p> <p>b) l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;</p> <p>c) l'attuazione degli atti amministrativi e degli indirizzi generali deliberati dal Consiglio;</p> <p>d) l'attività decisionale non attribuita ad altri organi comunali;</p> <p>e) le attività relative alla gestione e al corretto funzionamento dei servizi comunali, non altrimenti disciplinate dalla legge;</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>f) la presentazione della relazione annuale sulla propria attività, sia in attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi approvati dal consiglio, sia in ordine alla più specifica attività amministrativa, da allegare al rendiconto della gestione;</p> <p>g) la determinazione delle tariffe in presenza di criteri stabiliti dal consiglio comunale.</p> <p>5. La giunta approva il P.E.G. e le variazioni allo stesso necessarie in corso d'anno e, in via d'urgenza e salvo ratifica, variazioni al bilancio annuale e pluriennale.</p>	<p>f) la presentazione della relazione annuale sulla propria attività, sia in attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi approvati dal consiglio, sia in ordine alla più specifica attività amministrativa, da allegare al rendiconto della gestione;</p> <p>g) la determinazione delle tariffe in presenza di criteri stabiliti dal Consiglio comunale.</p> <p>5. La Giunta approva il P.E.G. piano esecutivo di gestione e le variazioni allo stesso necessarie in corso d'anno e, in via d'urgenza e salvo ratifica, variazioni al bilancio annuale e pluriennale.</p>
--	--

<p>ART. 36 COMPETENZE DEL SINDACO</p> <p>1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune. Egli rappresenta il comune ad ogni effetto di legge, sovrintende all'andamento generale dell'ente, garantisce la rispondenza dell'azione della giunta agli atti di indirizzo del consiglio e assume i provvedimenti che per legge rientrano nella sua competenza.</p> <p>Il sindaco, in particolare:</p> <p>a) convoca e presiede la giunta;</p> <p>b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, di cui nomina i responsabili; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; sovrintende altresì all'esecuzione degli atti ed impartisce le direttive per un regolare ed efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il sindaco attiva tutti i procedimenti utili previsti dalla legge;</p>	<p>ART. 38 COMPETENZE DEL SINDACO</p> <p>1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Egli rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, sovrintende all'andamento generale dell'ente, garantisce la rispondenza dell'azione della Giunta agli atti di indirizzo del consiglio e assume i provvedimenti che per legge rientrano nella sua competenza.</p> <p>Il Sindaco, in particolare:</p> <p>a) convoca e presiede la Giunta;</p> <p>b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, di cui nomina i responsabili; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; sovrintende altresì all'esecuzione degli atti ed impartisce le direttive per un regolare ed efficiente funzionamento degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali, il Sindaco attiva tutti i procedimenti utili previsti dalla legge;</p>
--	--

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>c) rappresenta il comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate e nelle associazioni di cui il comune è parte. Per tale incombenza egli può nominare un proprio delegato;</p> <p>d) delega a singoli assessori le proprie competenze relative a settori omogenei dell'attività comunale;</p> <p>e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Provvede inoltre immediatamente alla sostituzione di singoli assessori dimissionari, impediti in via permanente, decaduti, rimossi o deceduti, dandone comunicazione al consiglio nella seduta successiva;</p> <p>f) promuove la conclusione di accordi di programma e provvede all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge in materia di costituzione di consorzi, di convenzioni intercomunali e di altre forme associative, sottoscrivendo, in particolare, statuti e atti costitutivi di società, associazioni e fondazioni. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;</p> <p>g) esercita, nell'ambito delle deroghe previste dalle norme giuridiche in fatto di segreto o di opportunità divulgativa degli atti, le azioni a tutela dell'interesse del comune e del diritto alla riservatezza delle persone.</p> <p>2. Il sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, provvede alla predisposizione ed al coordinamento del piano degli orari:</p> <p>a) degli esercizi commerciali;</p> <p>b) dei servizi pubblici;</p>	<p>c) rappresenta il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi, nelle società partecipate e nelle associazioni di cui il Comune è parte. Per tale incombenza egli può nominare un proprio delegato;</p> <p>d) delega a singoli assessori le proprie competenze relative a settori omogenei dell'attività comunale;</p> <p>e) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile. Provvede inoltre immediatamente alla sostituzione di singoli assessori dimissionari, impediti in via permanente, decaduti, rimossi o deceduti, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva;</p> <p>f) promuove la conclusione di accordi di programma e provvede all'assolvimento dei compiti previsti dalla legge in materia di costituzione di consorzi, di convenzioni intercomunali e di altre forme associative, sottoscrivendo, in particolare, statuti e atti costitutivi di società, associazioni e fondazioni. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza;</p> <p>g) esercita, nell'ambito delle deroghe previste dalle norme giuridiche in fatto di segreto o di opportunità divulgativa degli atti, le azioni a tutela dell'interesse del comune e del diritto alla riservatezza delle persone.</p> <p>2. Il Sindaco, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, provvede alla predisposizione ed al coordinamento del piano degli orari:</p> <p>a) degli esercizi commerciali;</p> <p>b) dei servizi pubblici;</p>

TESTO VIGENTE**TESTO MODIFICATO**

<p>c) degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. A tale scopo il sindaco attiva idonee procedure di consultazione con le forze economiche e sociali interessate.</p> <p>3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.</p> <p>4. Il sindaco esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di ufficiale di governo.</p> <p>5. Il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può altresì delegare l'esercizio delle funzioni previste dalle lettere a), b), c), d) del primo comma dell'articolo 54 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dall'articolo 14 del medesimo, ai presidenti dei consigli circoscrizionali.</p> <p>6. Il sindaco, per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si avvale degli uffici e dei servizi del comune.</p> <p>7. Il sindaco è sostituito a tutti gli effetti in caso di assenza od impedimento dal vicesindaco.</p> <p>8. In caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.</p> <p>9. Il sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.</p> <p>10. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.</p>	<p>c) degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. A tale scopo il Sindaco attiva idonee procedure di consultazione con le forze economiche e sociali interessate.</p> <p>3. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.</p> <p>4. Il Sindaco esercita, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di ufficiale di governo.</p> <p>5. Il Sindaco, previa comunicazione al prefetto, può altresì delegare l'esercizio delle funzioni previste dalle lettere a), b), c), d) del primo comma dell'articolo 54 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e dall'articolo 14 del medesimo, ai presidenti dei consigli circoscrizionali.</p> <p>5. Il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi, si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.</p> <p>6. Il Sindaco è sostituito a tutti gli effetti in caso di assenza od impedimento dal vicesindaco.</p> <p>7. In caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.</p> <p>8. Il Sindaco può delegare uno o più consiglieri comunali per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.</p> <p>9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.</p>
--	--

TESTO VIGENTE**TESTO MODIFICATO****ART. 39
OBBLIGO DI ASTENSIONE**

1. Al sindaco nonché agli assessori e consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

2. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. I componenti degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione nonché alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti od aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. Analoga astensione deve avvenire quando vi sia interesse di parenti od affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o si tratti di conferire impieghi ai medesimi. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti interessi.

5. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale ed al vice segretario.

**ART. 41
OBBLIGO DI ASTENSIONE**

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali sono sottoposti agli obblighi di astensione previsti dalla legge.

2. I divieti di cui al precedente comma comportano l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione dei punti all'ordine del giorno per cui è previsto l'obbligo di astensione.

~~3. I componenti degli organi comunali e dei consigli circoscrizionali sono tenuti ad astenersi dal prendere parte alla discussione nonché alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del comune e degli enti od aziende dipendenti o sottoposte alla sua amministrazione o vigilanza. Analoga astensione deve avvenire quando vi sia interesse di parenti od affini fino al quarto grado civile, o del coniuge, o si tratti di conferire impieghi ai medesimi. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.~~

~~4. Il divieto di cui al precedente comma comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti interessi.~~

3. Il presente articolo si applica anche al segretario comunale e al vicesegretario.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
----------------------	-------------------------

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
---	---

CAPO I PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE	CAPO I PARTECIPAZIONE, ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, USO DELLA LINGUA FRIULANA NEI RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE
---	---

ART. 40 PARTECIPAZIONE POPOLARE	ART. 42 PARTECIPAZIONE POPOLARE
<p>1. Il comune realizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, promuovendo e valorizzando, nel rispetto del pluralismo, l'associazionismo ed il volontariato. A tal fine ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p> <p>2. A tutti i cittadini, associazioni ed altre formazioni sociali è riconosciuto il diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardano la materia di esclusiva competenza locale.</p> <p>3. Le istanze, le petizioni o le proposte di cui al precedente comma, sono presentate al sindaco il quale ne cura l'inoltro all'organo competente per l'esame e la risposta che dovrà essere data nel termine massimo di sessanta giorni. Analoga procedura è adottata dai consigli circoscrizionali per le istanze, le petizioni e le proposte ad essi avanzate.</p> <p>4. Il regolamento fissa le relative modalità di esecuzione.</p>	<p>1. Il Comune realizza la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale ed economica, promuovendo e valorizzando, nel rispetto del pluralismo, l'associazionismo ed il volontariato. A tal fine ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.</p> <p>2. A tutti i cittadini, associazioni ed altre formazioni sociali è riconosciuto il diritto di presentare istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi che riguardano la materia di esclusiva competenza locale.</p> <p>3. Le istanze, le petizioni o le proposte di cui al precedente comma, sono presentate al Sindaco il quale ne cura l'inoltro all'organo competente per l'esame e la risposta che dovrà essere data nel termine massimo di sessanta giorni. Analoga procedura è adottata dai consigli circoscrizionali per le istanze, le petizioni e le proposte ad essi avanzate.</p> <p>4. Il regolamento fissa le relative modalità di esecuzione.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p style="text-align: center;">ART. 41 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA</p> <p>1. Il comune assicura la massima trasparenza amministrativa nella definizione dei criteri per il conferimento di incarichi professionali e l'affidamento ad imprese di lavori e servizi.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 43 TRASPARENZA AMMINISTRATIVA</p> <p>1. Il Comune, nell'esercizio della propria attività, si conforma al principio di trasparenza amministrativa e, nel rispetto della legge e del presente Statuto, garantisce ai cittadini l'accesso libero, anche attraverso piattaforme digitali online, a tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">ART. 44 PUBBLICITA' DEI PROCEDIMENTI</p> <p>1. Nei procedimenti relativi alle adozioni di atti che incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:</p> <p>a) avviso scritto, in ordine all'istruttoria e al provvedimento finale, da far pervenire agli interessati a cura del funzionario preposto alla unità organizzativa comunale responsabile, sulla base di apposito regolamento, dell'istruttoria stessa e, rispettivamente, dell'adozione del provvedimento finale; in mancanza della norma regolamentare, a cura del sindaco; qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il funzionario responsabile come sopra definito o, in mancanza, il sindaco provvede, mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, all'informazione sugli atti da emanarsi o sulla volontà dell'amministrazione comunale di emanarli;</p>	<p style="text-align: center;">ART. 46 PUBBLICITA' DEI PROCEDIMENTI</p> <p>1. Nei procedimenti relativi alle adozioni di atti che incidono su diritti soggettivi o interessi legittimi, la partecipazione dei soggetti nei confronti dei quali l'atto finale è destinato a produrre effetti è assicurata mediante:</p> <p>a) avviso scritto, in ordine all'istruttoria e al provvedimento finale, da far pervenire agli interessati a cura del funzionario preposto alla unità organizzativa comunale responsabile, sulla base di apposito regolamento, dell'istruttoria stessa e, rispettivamente, dell'adozione del provvedimento finale; in mancanza della norma regolamentare, a cura del sindaco; qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il funzionario responsabile come sopra definito o, in mancanza, il sindaco provvede, mediante forme di pubblicità idonee, stabilite di volta in volta, all'informazione sugli atti da emanarsi o sulla volontà dell'amministrazione comunale di emanarli;</p>
<p>b) udienza del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o degli uffici da questi delegati.</p>	<p>b) udienza del cittadino, o della rappresentanza dei cittadini che ne ha fatto richiesta, da parte degli organi competenti o degli uffici da questi delegati.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>2. E' altresì riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento ad altri soggetti, secondo quanto disposto dall'articolo 71 dello statuto.</p>	<p>2. E' altresì riconosciuta la facoltà di intervenire nel procedimento ad altri soggetti, secondo quanto disposto dall'articolo 71 dello Statuto.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 45 ATTUAZIONE DELLA PUBBLICITA'</p> <p>1. L'attuazione delle forme di pubblicità degli atti è demandata alla responsabilità politico – amministrativa degli organi competenti. La disapplicazione di tali forme di pubblicità rilevata dal soggetto nel cui interesse le stesse sono previste, costituisce vizio di legittimità dell'atto.</p>	<p>ARTICOLO ABROGATO</p>

TESTO VIGENTE**TESTO MODIFICATO****ART. 46
REFERENDUM CONSULTIVO**

1. Il comune riconosce l'istituto del referendum consultivo.

2. Il referendum può essere alternativamente proposto da:

- a) almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune;
- b) almeno la metà dei consigli circoscrizionali;
- c) almeno 2.000 iscritti nelle liste elettorali del comune, ovvero maggiorenni ivi residenti da almeno due anni.

3. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in modo chiaro e intelligibile. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia esercitata dai soggetti di cui al punto c) del comma precedente, i quesiti da sottoporre al giudizio di ammissibilità di cui al successivo comma 6, debbono essere preventivamente sottoscritti da almeno cento degli aventi diritto.

4. Il referendum può essere proposto su atti fondamentali deliberati dal consiglio comunale. Non possono comunque essere oggetto di referendum:

- a) lo statuto comunale;
- b) i provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni;
- c) i bilanci comunali;
- d) i regolamenti per il funzionamento del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali;
- e) i provvedimenti inerenti al personale del comune e degli enti ad esso collegati;
- f) le elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- g) le convenzioni, i contratti, gli atti economici in generale.

5. La proposta del referendum deve essere formulata nei termini e nei modi previsti dal regolamento.

**ART. 47
REFERENDUM CONSULTIVO**

1. Il Comune riconosce l'istituto del referendum consultivo.

2. Il referendum può essere alternativamente proposto da:

- a) almeno un terzo dei consiglieri assegnati;
- b) ~~almeno la metà dei consigli circoscrizionali;~~
- c) almeno 2.000 iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero maggiorenni ivi residenti da almeno due anni.

3. La richiesta di referendum deve contenere i quesiti da sottoporre alla popolazione esposti in modo chiaro e intelligibile. Nell'ipotesi in cui l'iniziativa sia esercitata dai soggetti di cui al punto c) del comma precedente, i quesiti da sottoporre al giudizio di ammissibilità di cui al successivo comma 6, debbono essere preventivamente sottoscritti da almeno cento degli aventi diritto.

4. Il referendum può essere proposto su atti fondamentali deliberati dal Consiglio comunale. Non possono comunque essere oggetto di referendum:

- a) lo Statuto comunale;
- b) i provvedimenti relativi a tributi, tariffe, contribuzioni;
- c) i bilanci comunali;
- d) i regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale ~~e dei consigli circoscrizionali;~~
- e) i provvedimenti inerenti al personale del Comune e degli enti ad esso collegati;
- f) le elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- g) le convenzioni, i contratti, gli atti economici in generale.

5. La proposta del referendum deve essere formulata nei termini e nei modi previsti dal regolamento.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>6. Il giudizio di ammissibilità del referendum, preventivo alla raccolta delle firme, spetta al comitato dei garanti previsto dal regolamento.</p> <p>7. L'indizione del referendum è deliberata dal consiglio comunale, su proposta della giunta, entro sessanta giorni dal deposito delle firme presso il segretario comunale.</p> <p>8. Le decisioni del consiglio comunale e l'eventuale data di svolgimento della consultazione referendaria devono essere comunicate ai proponenti entro il trentesimo giorno dall'avvenuta deliberazione.</p> <p>9. La data della consultazione referendaria è decisa dal consiglio comunale e resa nota alla cittadinanza mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, all'albo pretorio comunale, nelle sedi circoscrizionali della città e nei luoghi pubblici previsti dalla legge.</p> <p>10. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.</p> <p>11. La consultazione referendaria non ha luogo se i quesiti cessano di avere significato anche a seguito di deliberazioni assunte dal consiglio comunale entro il trentesimo giorno precedente la data della consultazione stessa. Il giudizio sulla idoneità delle deliberazioni consiliari ad evitare il referendum, spetta al comitato di cui al comma 6 del presente articolo, integrato da un rappresentante dei proponenti.</p>	<p>6. Il giudizio di ammissibilità del referendum, preventivo alla raccolta delle firme, spetta al comitato dei garanti previsto dal regolamento.</p> <p>7. L'indizione del referendum è deliberata dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta, entro sessanta giorni dal deposito delle firme presso il segretario comunale.</p> <p>8. Le decisioni del Consiglio comunale e l'eventuale data di svolgimento della consultazione referendaria devono essere comunicate ai proponenti entro il trentesimo giorno dall'avvenuta deliberazione.</p> <p>9. La data della consultazione referendaria è decisa dal Consiglio comunale e resa nota alla cittadinanza mediante apposito manifesto da affiggere, entro il trentesimo giorno antecedente la data fissata per la votazione, all'albo pretorio comunale, nelle sedi circoscrizionali della città e nei luoghi pubblici previsti dalla legge.</p> <p>10. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.</p> <p>11. La consultazione referendaria non ha luogo se i quesiti cessano di avere significato anche a seguito di deliberazioni assunte dal Consiglio comunale entro il trentesimo giorno precedente la data della consultazione stessa. Il giudizio sulla idoneità delle deliberazioni consiliari ad evitare il referendum, spetta al comitato di cui al comma 6 del presente articolo, integrato da un rappresentante dei proponenti.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>12. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In tale caso il consiglio comunale è tenuto ad esprimersi sull'adeguamento dei piani e dei programmi all'esito della consultazione.</p> <p>13. Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria. Il numero massimo dei quesiti è fissato dal regolamento.</p> <p>14. Il consiglio comunale inserisce ogni anno in bilancio la previsione di spesa per lo svolgimento di referendum consultivi.</p>	<p>12. Il referendum è valido se alla consultazione ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In tale caso il Consiglio comunale è tenuto ad esprimersi sull'adeguamento dei piani e dei programmi all'esito della consultazione.</p> <p>13. Nel corso dell'anno solare non può tenersi più di una consultazione referendaria. Il numero massimo dei quesiti è fissato dal regolamento.</p> <p>14. Il Consiglio comunale inserisce ogni anno in bilancio la previsione di spesa per lo svolgimento di referendum consultivi.</p>
---	---

<p style="text-align: center;">ART. 47 CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO COMUNALE</p> <p>1. Il territorio del comune è articolato in circoscrizioni di decentramento, organismi che hanno lo scopo di promuovere la partecipazione e la consultazione della comunità locale, di agevolare la fruizione dei servizi comunali e di rappresentare le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune. Alle circoscrizioni viene affidata la gestione dei servizi e delle strutture di base, nonché attribuito l'esercizio di funzioni delegate dal comune. Il territorio delle singole circoscrizioni può comprendere uno o più quartieri o frazioni. Le circoscrizioni sono dotate di autonomia di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie ad esse attribuite.</p> <p>2. Il numero delle circoscrizioni, la loro organizzazione, l'attribuzione di funzioni e relativa revoca, sono determinati dal consiglio comunale con regolamento.</p>	<p>ARTICOLO ABROGATO</p>
---	---------------------------------

3. Sono organi della circoscrizione:

- a) il presidente;
- b) il consiglio circoscrizionale.

4. Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto, con sistema elettorale definito nel regolamento, che disciplina altresì l'elezione e la revoca del presidente.

5. Il regolamento individua le forme di partecipazione e consultazione popolare di competenza delle circoscrizioni. Compete ai consigli circoscrizionali l'espressione di pareri obbligatori o facoltativi sugli atti individuati dal regolamento, il quale stabilisce i casi in cui i pareri sono vincolanti.

6. Il consiglio circoscrizionale, con maggioranza di due terzi dei suoi componenti, può richiedere che un argomento di interesse circoscrizionale venga inserito all'ordine del giorno del consiglio comunale immediatamente successivo.

7. Il presidente è sostituito, a tutti gli effetti, in caso di assenza o impedimento, dal vicepresidente, nominato dal presidente.

8. I consiglieri circoscrizionali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.

9. Il consiglio circoscrizionale può istituire commissioni consultive, rappresentative di tutti i gruppi consiliari, aperte anche alla partecipazione di cittadini esterni al consiglio stesso. La composizione, i compiti ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.

ARTICOLO ABROGATO

TESTO VIGENTE**TESTO MODIFICATO**

10. I consiglieri circoscrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e delle circoscrizioni tutte le informazioni da questi possedute sullo stato degli atti, dei procedimenti, degli interventi di qualsiasi tipo, riguardanti il territorio di competenza.

11. Le funzioni delegate alla circoscrizione devono essere finanziate nel bilancio comunale.

12. E' istituita la conferenza della partecipazione e del decentramento, composta dai presidenti e dai vice presidenti di circoscrizione e dal sindaco o suo delegato, che la convoca e la presiede, e si riunisce almeno una volta nel corso dell'anno, in occasione della fissazione delle linee informative del bilancio preventivo annuale e pluriennale. Le riunioni della conferenza sono, di norma, aperte al pubblico.

13. La conferenza della partecipazione e del decentramento deve essere convocata qualora lo richieda almeno la metà dei suoi componenti, su argomenti di competenza comunale.

14. Ogni circoscrizione di decentramento dispone di sede propria.

15. La gestione dei fondi, assegnati sulla base di un programma finanziario annuale o poliennale che le circoscrizioni presentano, ed il controllo sugli atti di spesa sono disciplinati dal regolamento.

ARTICOLO ABROGATO

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

	<p>ART. 48 BILANCIO PARTECIPATIVO</p> <p>1. Ai fini della promozione della trasparenza amministrativa e della partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della città, nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile nonché di buon andamento della pubblica amministrazione, il Comune può istituire il bilancio partecipativo.</p> <p>2. Il Consiglio comunale, con apposito regolamento, disciplina le modalità di partecipazione, la gestione ed il funzionamento del bilancio partecipativo.</p>
--	--

<p>ART. 48 UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO</p>	<p>ABROGATO</p>
---	------------------------

<p>TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p>	<p>TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</p>
--	--

<p>CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI</p>	<p>CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ART. 50 SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>1. Il segretario comunale viene nominato dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per la durata del rispettivo mandato. Può essere revocato, previa deliberazione di giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.</p> <p>2. Il segretario comunale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco, dalla giunta o dal consiglio comunale, ivi comprese eventuali funzioni di gestione.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 50 SEGRETARIO COMUNALE</p> <p>1. Il segretario comunale viene nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, per la durata del rispettivo mandato. Può essere revocato, previa deliberazione di Giunta, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio.</p> <p>2. Il segretario comunale, oltre ai compiti ed alle funzioni stabilite dalla legge, esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, dalla Giunta o dal Consiglio comunale, ivi comprese eventuali funzioni di gestione.</p>
--	--

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>3. Il segretario comunale può svolgere attività di consulenza giuridico – amministrativa, se richiesto, agli organi di governo dell'ente.</p> <p>4. Il segretario comunale altresì riceve:</p> <p>a) il programma amministrativo dei candidati alla carica di sindaco;</p> <p>b) l'atto di dimissioni del sindaco e della giunta e le mozioni di sfiducia;</p> <p>c) la documentazione riguardante l'indizione dei referendum;</p> <p>d) ogni altro atto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della giunta e del consiglio, esprimendo il proprio parere sotto il profilo della fattibilità giuridica sugli atti di competenza degli organi istituzionali ove richiesto dal sindaco o dal presidente del consiglio.</p> <p>6. Il contenuto del parere di cui sopra, nei casi previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, viene inserito nel testo della deliberazione.</p> <p>7. Firma gli atti esterni di rilievo generale e quelli, anche interni, che coinvolgono la competenza di più servizi previsti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.</p> <p>8. Cura la redazione dei verbali del consiglio e della giunta.</p>	<p>3. Il segretario comunale può svolgere svolge attività di consulenza giuridico – amministrativa, se richiesto, agli organi di governo dell'ente.</p> <p>4. Il segretario comunale altresì riceve:</p> <p>a) il programma amministrativo dei candidati alla carica di Sindaco;</p> <p>b) l'atto di dimissioni del Sindaco e della Giunta e le mozioni di sfiducia;</p> <p>c) la documentazione riguardante l'indizione dei referendum;</p> <p>d) ogni altro atto previsto dalla normativa vigente.</p> <p>5. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio, esprimendo il proprio parere sotto il profilo della fattibilità giuridica sugli atti di competenza degli organi istituzionali ove richiesto dal Sindaco o dal presidente del Consiglio.</p> <p>6. Il contenuto del parere di cui sopra, nei casi previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, viene inserito nel testo della deliberazione.</p> <p>7. Firma gli atti esterni di rilievo generale e quelli, anche interni, che coinvolgono la competenza di più servizi previsti nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.</p> <p>8. Cura la redazione dei verbali del Consiglio e della Giunta.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

ART. 52 COMPITI DEL DIRIGENTE	ART. 52 COMPITI DEL DIRIGENTE
<p>1. Il dirigente è tenuto a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi. A tale scopo organizza ed utilizza le risorse assegnate, assumendone la responsabilità.</p> <p>2. Spettano al dirigente, oltre l'attività di direzione:</p> <p>a) l'adozione di tutti gli atti vincolati, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari;</p> <p>b) le attività esecutive in ordine ad atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;</p> <p>c) la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o di forniture, il cui oggetto rientri nella sfera delle attribuzioni dell'ufficio di appartenenza. I criteri generali per la composizione di tali commissioni, ivi compresa la partecipazione di amministratori, sono stabiliti dal regolamento;</p>	<p>1. Il dirigente è tenuto a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi. A tale scopo organizza ed utilizza le risorse assegnate, assumendone la responsabilità.</p> <p>2. Spettano al dirigente, oltre l'attività di direzione:</p> <p>a) l'adozione di tutti gli atti vincolati, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative e regolamentari;</p> <p>b) le attività esecutive in ordine ad atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;</p> <p>c) la presidenza delle commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o di forniture, il cui oggetto rientri nella sfera delle attribuzioni dell'ufficio di appartenenza. I criteri generali per la composizione di tali commissioni, ivi compresa la partecipazione di amministratori, sono stabiliti dal regolamento;</p>
<p>d) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura di posti vacanti nell'organico degli uffici di rispettiva appartenenza. Ove i posti messi a concorso siano suddivisi tra più settori dell'organico dell'ente o non si conosca, all'atto dell'emanazione del bando di concorso, la destinazione del personale, la commissione è presieduta da un dirigente o dal segretario comunale;</p> <p>e) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli organi del comune;</p> <p>f) gli adempimenti in ordine a deliberazioni e procedure a contrattare, in relazione alle competenze del servizio o dell'ufficio;</p>	<p>d) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura di posti vacanti nell'organico degli uffici di rispettiva appartenenza. Ove i posti messi a concorso siano suddivisi tra più settori dell'organico dell'ente o non si conosca, all'atto dell'emanazione del bando di concorso, la destinazione del personale, la commissione è presieduta da un dirigente o dal segretario comunale;</p> <p>e) l'istruttoria tecnica degli atti di competenza degli organi del Comune;</p> <p>f) gli adempimenti in ordine a deliberazioni e procedure a contrattare, in relazione alle competenze del servizio o dell'ufficio;</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>g) l'espletamento delle procedure di appalto e di concorso, di cui alle lettere c) e d);</p> <p>h) la stipulazione dei contratti, con la sola esclusione degli atti di cui all'art. 36, lett. f) che vengono sottoscritti dal sindaco quale legale rappresentante dell'ente;</p> <p>i) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio od altre manifestazioni interne, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla legge, o da atto amministrativo, o da contratto;</p> <p>l) le contestazioni degli addebiti e l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le competenze individuate dalla legge;</p> <p>m) il concorso nella determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati dell'attività.</p> <p>3. I posti di dirigente sono coperti secondo le modalità di legge.</p>	<p>g) l'espletamento delle procedure di appalto e di concorso, di cui alle lettere c) e d);</p> <p>h) la stipulazione dei contratti, con la sola esclusione degli atti di cui all'art. 38, lett. f) che vengono sottoscritti dal Sindaco quale legale rappresentante dell'ente;</p> <p>i) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio od altre manifestazioni interne, per gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla legge, o da atto amministrativo, o da contratto;</p> <p>l) le contestazioni degli addebiti e l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le competenze individuate dalla legge;</p> <p>m) il concorso nella determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati dell'attività.</p> <p>3. I posti di dirigente sono coperti secondo le modalità di legge.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

ART. 54 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO	ART. 54 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
<p>1. Il sindaco può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e motivatamente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.</p> <p>2. Il contratto non può avere durata superiore a tre anni, salvo eventuali rinnovi, a fronte di particolari e giustificate esigenze, e può essere stipulato unicamente con soggetti forniti di comprovata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Del contratto viene data immediata comunicazione al consiglio comunale.</p> <p>3. Il contratto non può comunque avere durata superiore al mandato del sindaco.</p> <p>4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato.</p>	<p>1. Il Sindaco può provvedere, dandone successiva comunicazione al Consiglio comunale, alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e motivatamente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.</p> <p>2. Il contratto non può avere durata superiore a tre anni. Il contratto ha la durata prevista dalla legge, salvo eventuali rinnovi, a fronte di particolari e giustificate esigenze, e può essere stipulato unicamente con soggetti forniti di comprovata esperienza e qualificazione professionale e comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Del contratto viene data immediata comunicazione al consiglio comunale.</p> <p>3. Il contratto non può comunque avere durata superiore al mandato del Sindaco.</p> <p>4. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato del Sindaco, quando il livello dei risultati conseguiti dall'incaricato risulti inadeguato.</p>
<p>5. Gli interessati, per tutto il periodo contrattuale, sono soggetti alle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo della corrispondente posizione funzionale nonché, salva la diversa disciplina del contratto, a quelle relative all'orario di lavoro, al congedo e al divieto di percepire indennità.</p>	<p>5. Gli interessati, per tutto il periodo contrattuale, sono soggetti alle disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo della corrispondente posizione funzionale nonché, salva la diversa disciplina del contratto, a quelle relative all'orario di lavoro, al congedo e al divieto di percepire indennità.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>ART. 55 DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI</p>	<p>ART. 55 DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI</p>
<p>1. Il sindaco può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di settori o servizi.</p> <p>2. Tali incarichi possono avere durata biennale e sono rinnovabili con provvedimento motivato. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.</p> <p>3. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.</p>	<p>1. Il Sindaco può conferire ai dirigenti incarichi a tempo determinato di direzione di settori o servizi.</p> <p>2. Tali incarichi hanno la durata prevista dalla legge e sono rinnovabili con provvedimento motivato. L'interruzione anticipata dell'incarico può essere disposta con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.</p> <p>3. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.</p>

<p>TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI</p>	<p>TITOLO VI ORDINAMENTO DEI SERVIZI</p>
--	--

<p>CAPO I SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO</p>	<p>CAPO I SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO</p>
---	---

<p>ART. 57 POLIZIA COMUNALE</p>	<p>ART. 57 POLIZIA LOCALE</p>
<p>1. Il comune, al fine di assicurare l'ordine pubblico e l'assolvimento dei propri compiti, è dotato di uno o più corpi di polizia comunale, che esercitano sul territorio comunale le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.</p> <p>2. L'ordinamento, la dotazione organica e l'organizzazione dei corpi di polizia comunale sono disciplinati dall'apposito regolamento.</p>	<p>1. Il Comune, al fine di assicurare l'ordine pubblico e l'assolvimento dei propri compiti, è dotato di un corpo di Polizia locale, che esercita sul territorio comunale le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.</p> <p>2. L'ordinamento, la dotazione organica e l'organizzazione del corpo di Polizia locale sono disciplinati dall'apposito regolamento.</p>

<p>CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LORO ORGANIZZAZIONE</p>	<p>CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LORO ORGANIZZAZIONE</p>
--	--

<p>ART. 58 FORME DEI SERVIZI</p>	<p>ART. 58 FORME DEI SERVIZI</p>
--------------------------------------	--------------------------------------

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte a fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale mediante le seguenti forme:</p> <p>a) in economia;</p> <p>b) in concessione a terzi o tramite appalti;</p> <p>c) a mezzo aziende speciali;</p> <p>d) a mezzo istituzioni;</p>	<p>1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte a fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale mediante le seguenti forme, nei modi previsti dalla legge:</p> <p>a) in economia;</p> <p>b) in concessione a terzi o tramite appalti;</p> <p>c) a mezzo aziende speciali;</p> <p>d) a mezzo istituzioni;</p>
<p>e) a mezzo società per azioni o società a responsabilità limitata, a prevalente o a minoritario capitale pubblico ai sensi di legge, partecipate o comunque direttamente o indirettamente controllate dal comune;</p> <p>f) a mezzo associazioni/fondazioni, consorzi o convenzioni.</p>	<p>e) a mezzo società anche consortili, costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, a totale o parziale partecipazione pubblica diretta o indiretta del Comune;</p> <p>f) a mezzo associazioni/fondazioni, consorzi o convenzioni.</p>

<p>ART. 59 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETA' ED ISTITUZIONI</p> <p>1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti di cui all'articolo precedente cui il comune partecipa vengono nominati o designati, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.</p> <p>2. Non possono essere nominati o designati alle cariche di cui al comma precedente:</p> <p>a) coloro che sono ineleggibili alla carica di consigliere comunale o circoscrizionale ai sensi della L. 23 aprile 1981, n. 154;</p> <p>b) i segretari e i tesorieri in carica dei partiti e dei movimenti politici che abbiano partecipato alle più recenti elezioni politiche o amministrative;</p>	<p>ART. 59 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETA' ED ISTITUZIONI</p> <p>1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti di cui all'articolo precedente cui il Comune partecipa vengono nominati o designati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti.</p> <p>2. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.</p> <p>3. Il Sindaco provvede a comunicare al presidente della commissione consiliare bilancio e programmazione i nominativi e i relativi curriculum delle persone nominate o designate in rappresentanza del Comune presso enti, aziende, società o istituzioni,</p>
---	---

TESTO VIGENTE**TESTO MODIFICATO**

c) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione al comune o all'ente al quale si riferisce la nomina.

3. Non possono essere nominati o designati alla carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato i consiglieri e gli assessori della regione, della provincia, del comune e delle circoscrizioni di Udine, con l'eccezione, per gli assessori e per i consiglieri comunali e circoscrizionali, dei casi in cui lo statuto delle società e dei consorzi comunque partecipati preveda espressamente la nomina di assessori e consiglieri in carica, ovvero dei casi in cui la partecipazione delle azioni o delle quote del comune sia inferiore al 50 per cento del totale delle azioni della società o delle quote del consorzio ai quali si riferisce la nomina.

4. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:

- a) i consulenti che prestano opera in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;
- b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazioni di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo.

5. I consiglieri comunali e circoscrizionali di Udine possono essere nominati alla carica di amministratore di società od ente controllato da altra società o da altro ente cui Il Comune partecipa, qualora la quota con cui la società o l'ente partecipano a detti società o ente sia

al fine di darne informazione ai membri della commissione medesima.

4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco, con provvedimento motivato. Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco dispone la nomina del sostituto.

~~3. Non possono essere nominati o designati alla carica di amministratore di società controllata o di consorzio partecipato i consiglieri e gli assessori della regione, della provincia, del comune e delle circoscrizioni di Udine, con l'eccezione, per gli assessori e per i consiglieri comunali e circoscrizionali, dei casi in cui lo statuto delle società e dei consorzi comunque partecipati preveda espressamente la nomina di assessori e consiglieri in carica, ovvero dei casi in cui la partecipazione delle azioni o delle quote del comune sia inferiore al 50 per cento del totale delle azioni della società o delle quote del consorzio ai quali si riferisce la nomina.~~

~~4. Se nominati, devono esercitare opzione entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina:~~

- ~~a) i consulenti che prestano opera in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo;~~
- ~~b) coloro che come titolari, amministratori, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento hanno parte in servizi, appalti, esazioni di diritti in favore dell'ente al quale si riferisce la nomina o in favore di imprese od enti concorrenti con il medesimo.~~

5. I consiglieri comunali e circoscrizionali di Udine possono essere nominati alla carica di amministratore di società od ente controllato da altra società o da altro ente cui Il Comune partecipa, qualora la quota con cui la società o l'ente partecipano a detti società o

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>inferiore al 50 per cento del totale delle azioni o delle quote.</p> <p>6. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.</p> <p>7. Il sindaco provvede a comunicare al presidente della commissione consiliare bilancio e programmazione i nominativi e i relativi curriculum delle persone nominate o designate in rappresentanza del comune presso enti, aziende, società o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della commissione medesima.</p> <p>8. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dall'organo che ha provveduto alla relativa nomina o designazione, con provvedimento motivato.</p>	<p>ente sia inferiore al 50 per cento del totale delle azioni o delle quote.</p> <p>6. Le persone nominate o designate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.</p> <p>7. Il sindaco provvede a comunicare al presidente della commissione consiliare bilancio e programmazione i nominativi e i relativi curriculum delle persone nominate o designate in rappresentanza del comune presso enti, aziende, società o istituzioni, al fine di darne informazione ai membri della commissione medesima.</p> <p>8. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dall'organo che ha provveduto alla relativa nomina o designazione, con provvedimento motivato.</p>

ART. 61 SERVIZI IN CONCESSIONE O IN APPALTO	ART. 61 SERVIZI IN CONCESSIONE O IN APPALTO
<p>1. I servizi vengono affidati in concessione o in appalto quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. Le concessioni e gli appalti possono essere affidati a soggetti pubblici o privati, purché rispondano ai requisiti di capacità tecnica ed economica, nel rispetto delle procedure di assegnazione prescritte ex lege, nonché delle norme del diritto del lavoro e previdenziali. L'atto di concessione potrà prevedere un organismo di vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario.</p>	<p>1. I servizi vengono affidati in concessione o in appalto quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, secondo quanto previsto dalla legge. Le concessioni e gli appalti possono essere affidati a soggetti pubblici o privati, purché rispondano ai requisiti di capacità tecnica ed economica, nel rispetto delle procedure di assegnazione prescritte <i>ex lege</i>, nonché delle norme del diritto del lavoro e previdenziali. L'atto di concessione potrà prevedere un organismo di vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario.</p>

TESTO VIGENTE**TESTO MODIFICATO****ART. 62
AZIENDE SPECIALI**

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Essa è retta da apposito Statuto approvato dal consiglio comunale e gestisce servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L'attività dell'azienda speciale può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli enti locali interessati.

2. Sono organi dell'azienda speciale:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Le proposte di nomina degli amministratori dell'azienda speciale debbono essere presentate al sindaco corredate da apposito curriculum, dal quale risulti la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, durano in carica quattro anni e possono essere revocati con atto motivato del sindaco stesso.

4. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, intendendo per esso il limite minimo perseguibile, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto deve prevedere anche un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

**ART. 62
AZIENDE SPECIALI**

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale **e da esso dipende ad ogni effetto di legge.** Essa è retta da apposito Statuto approvato dal Consiglio comunale, **che ne disciplina l'ordinamento e il funzionamento.**

2. Sono organi dell'azienda speciale **il consiglio di amministrazione e il presidente, i quali durano in carica quanto il Consiglio comunale.**

3. Il Consiglio comunale ha competenza negli atti fondamentali riguardanti i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali, i conti preventivi e consuntivi delle aziende speciali, e ne valuta la conformità agli indirizzi da esso adottati.

4. L'attività dell'azienda speciale si informa ai criteri stabiliti dalla legge e può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli enti locali interessati, in presenza dei presupposti di legge.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

ART. 64 ISTITUZIONI	ART. 64 ISTITUZIONI
<p>1. L'istituzione è organismo strumentale del comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.</p> <p>2. Sono organi dell'istituzione:</p> <p>a) il consiglio di amministrazione;</p> <p>b) il presidente;</p> <p>b) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.</p> <p>3. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, durano in carica quattro anni e possono essere revocati con atto motivato del sindaco stesso.</p> <p>4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono stabiliti dal regolamento comunale.</p>	<p>1. L'istituzione è un organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, compresi i servizi culturali ed educativi senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.</p> <p>2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono stabiliti da un regolamento approvato dal Consiglio comunale unitamente all'atto di costituzione.</p> <p>3. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione e il presidente, i quali durano in carica quanto il Consiglio comunale.</p> <p>4. Secondo quanto previsto dalla legge, il Consiglio comunale ha competenza negli atti fondamentali delle istituzioni e ne valuta la conformità agli indirizzi da esso adottati.</p>

CAPO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	CAPO III FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
---	---

ART. 67 CONSORZI	ART. 67 CONSORZI
<p>1. Il comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.</p> <p>2. A tal fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.</p> <p>3. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco, o da un suo delegato.</p> <p>4. Il comune non può costituire con gli stessi enti locali più di un consorzio.</p>	<p>1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.</p> <p>2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.</p> <p>3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.</p> <p>4. Il Comune non può costituire con gli stessi enti locali più di un consorzio</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

ART. 68 ACCORDI DI PROGRAMMA	ART. 68 ACCORDI DI PROGRAMMA
<p>1. Al fine della definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata ed integrata del comune, della provincia, della regione e di enti locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente su un'opera, o sugli interventi, o sui programmi di intervento spetti al comune, può promuovere la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, deve essere approvato con atto formale del sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>3. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e, sempre che vi sia l'assenso del Consiglio comunale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie.</p>	<p>1. Al fine della definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata ed integrata del Comune, della Regione e di enti locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente su un'opera, o sugli interventi, o sui programmi di intervento spetti al Comune, può promuovere la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>2. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, deve essere approvato con atto formale del sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>3. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e, sempre che vi sia l'assenso del Consiglio comunale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie</p>

CAPO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	CAPO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
-------------------------------------	-------------------------------------

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

ART. 72 DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO	ART. 72 DIRITTI DEI SOGGETTI INTERESSATI AL PROVVEDIMENTO
<p>1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge sono tenuti ad intervenire nel procedimento e quelli di cui all'articolo 70 hanno il diritto:</p> <p>a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 42;</p> <p>b) di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.</p> <p>2. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71, non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'amministrazione comunale, nonché dei procedimenti tributari, per i quali vigono le norme particolari che li regolano.</p>	<p>1. I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge sono tenuti ad intervenire nel procedimento e quelli di cui all'articolo 70 hanno il diritto:</p> <p>a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 44;</p> <p>b) di presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare.</p> <p>2. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71, non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione dell'amministrazione comunale, nonché dei procedimenti tributari, per i quali vigono le norme particolari che li regolano.</p>

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'	TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'
--	--

CAPO I FINANZA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE	CAPO I FINANZA, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
--	--

ART. 81 CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	ARTICOLO ABROGATO
<p>1. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dalla legge o dai regolamenti medesimi.</p>	

CAPO II DISCIPLINA DEI CONTRATTI E REVISIONE	CAPO II DISCIPLINA DEI CONTRATTI E REVISIONE
---	---

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

CONTABILE	CONTABILE
-----------	-----------

<p style="text-align: center;">ART. 82 ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI</p> <p>1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono normati dagli appositi regolamenti, approvati dal consiglio comunale.</p> <p>2. Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 81 ORDINAMENTO CONTABILE E DISCIPLINA DEI CONTRATTI</p> <p>1. L'ordinamento contabile, l'amministrazione del patrimonio e la disciplina dei contratti sono normati dagli appositi regolamenti, approvati dal Consiglio comunale.</p> <p>2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea, dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">ART. 83 REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA</p> <p>1. Il collegio dei revisori dei conti è organo di consulenza contabile e finanziaria del consiglio comunale e ad esso risponde, sia certificando la regolarità dell'operato dell'amministrazione comunale, sia formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.</p> <p>2. Il consiglio comunale elegge il collegio, con voto limitato a due componenti. I componenti sono scelti:</p> <p>a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;</p> <p>b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;</p> <p>c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.</p> <p>E' eletto presidente il candidato iscritto al registro dei revisori contabili che avrà raggiunto il maggior numero di voti, a parità di voti viene eletto il più anziano di età.</p> <p>Gli altri due componenti sono eletti fra:</p> <p>1) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti</p> <p>2) gli iscritti nell'albo dei ragionieri</p> <p>che nell'ambito della categoria di appartenenza hanno raggiunto il maggior numero di voti (a parità di voti prevale l'anzianità di età). Per tutti gli altri aspetti relativi</p>	<p style="text-align: center;">ART. 82 REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA</p> <p>1. Il collegio dei revisori dei conti è organo di consulenza contabile e finanziaria del Consiglio comunale e ad esso risponde, sia certificando la regolarità dell'operato dell'amministrazione comunale, sia formulando proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.</p> <p>2. Il Consiglio comunale elegge il collegio facendo riferimento alle disposizioni previste dalla legge.</p>
---	---

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>alla materia si fa rinvio all'ordinamento finanziario e contabile ed alle eventuali norme integrative e modificative in materia.</p> <p>3. Ad essi si applicano le norme di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.</p> <p>4. La durata in carica dei componenti il collegio dei revisori è triennale e, salvo inadempienza rilevata, sono rieleggibili per una sola volta.</p> <p>5. Ai revisori è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti della amministrazione comunale e la facoltà di depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.</p> <p>6. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.</p> <p>7. Il collegio dei revisori esercita, altresì, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità, il diritto alla revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e dei servizi e può sollecitare l'attivazione di controlli interni di gestione.</p>	<p>3. Ad essi si applicano le norme di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.</p> <p>4. La durata in carica dei componenti il collegio dei revisori è triennale e, salvo inadempienza rilevata, sono rieleggibili per una sola volta.</p> <p>4. Ai revisori è riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti della amministrazione comunale e la facoltà di depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.</p> <p>6. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.</p> <p>7. Il collegio dei revisori esercita, altresì, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di contabilità, il diritto alla revisione della gestione economica relativa ai costi degli uffici e dei servizi e può sollecitare l'attivazione di controlli interni di gestione.</p>

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>8. I revisori rispondono della veridicità di quanto da loro certificato ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, essi sono tenuti a riferire immediatamente al consiglio comunale.</p> <p>9. Il collegio dei revisori invia, con cadenza bimestrale, una propria relazione scritta alla giunta e al consiglio.</p> <p>10. L'indennità di spettanza dei componenti del collegio è determinata dal consiglio comunale.</p>	<p>8. I revisori rispondono della veridicità di quanto da loro certificato ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. In caso di gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, essi sono tenuti a riferire immediatamente al Consiglio comunale.</p> <p>5. Il collegio dei revisori invia, con cadenza bimestrale, una propria relazione scritta alla Giunta e al Consiglio.</p> <p>6. L'indennità di spettanza dei componenti del collegio è determinata dal Consiglio comunale.</p>
---	---

TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI	TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI
---	---

CAPO I NORME DI RINVIO	CAPO I NORME DI RINVIO
---------------------------	---------------------------

<p style="text-align: center;">ART. 84 REGOLAMENTI</p> <p>1. Il consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, a maggioranza semplice dei consiglieri votanti, salvo che maggioranze diverse siano previste ex lege.</p> <p>2. Prima della loro adozione, gli schemi dei regolamenti sono depositati presso la segreteria generale del comune e del deposito è dato adeguato avviso al pubblico, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni e memorie in merito.</p>	<p style="text-align: center;">I REGOLAMENTI</p> <p>1. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, a maggioranza semplice dei consiglieri votanti, salvo che la legge o il presente Statuto dispongano diversamente.</p> <p>2. Prima della loro adozione, gli schemi dei regolamenti sono depositati presso la segreteria generale del Comune e del deposito è dato adeguato avviso al pubblico, per consentire la presentazione di eventuali osservazioni e memorie in merito.</p> <p>3. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita dalla legge o dai regolamenti medesimi, entro i limiti di legge.</p>
---	---

CAPO II MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO	CAPO II MODIFICHE E PUBBLICAZIONE DELLO STATUTO
---	---

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p>ART. 86 ADOZIONE DELLO STATUTO</p> <p>1. Il presente statuto è deliberato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.</p>	<p>III ADOZIONE DELLO STATUTO</p> <p>1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi, arrotondati per eccesso, dei suoi membri componenti assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni; in tal caso lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri dei componenti assegnati, computando a tale fine anche la votazione espressa nella prima seduta.</p>
--	--

<p>ART. 87 MODIFICHE STATUTARIE</p> <p>1. Qualora almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati sottoscriva una richiesta volta a modificare o a introdurre una o più disposizioni statutarie, tale richiesta è messa all'ordine del giorno del consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di presentazione.</p> <p>2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme del presente Statuto incompatibili con i principi stessi. Il Consiglio adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. A tal fine, la giunta, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, presenta alla competente commissione una proposta di adeguamento dello Statuto.</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'articolo 86 si applicano anche alle integrazioni ed alle modifiche statutarie.</p>	<p>IV MODIFICHE STATUTARIE</p> <p>1. Qualora almeno un quinto dei membri del Consiglio comunale consiglieri assegnati sottoscriva una richiesta volta a modificare o a introdurre una o più disposizioni statutarie, tale richiesta è messa all'ordine del giorno del Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data di presentazione.</p> <p>2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni abroga le norme del presente Statuto incompatibili con i principi stessi. Il Consiglio adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. A tal fine, la Giunta, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme, presenta alla competente commissione una proposta di adeguamento dello Statuto.</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'articolo 86 all'articolo precedente si applicano anche alle integrazioni ed alle modifiche statutarie.</p>
--	--

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
---------------	------------------

<p style="text-align: center;">ART. 88 PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO</p> <p>1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.</p> <p>2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione nell'albo pretorio del comune.</p>	<p style="text-align: center;">V PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO</p> <p>1. Lo Statuto e le relative modificazioni sono affissi all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e trasmessi alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.</p> <p>2. Lo Statuto e le relative modificazioni entrano in vigore decorsi sette giorni dalla loro affissione all'albo pretorio del Comune.</p>
--	--